



Studio
DE MARCH

Le nostre sedi:

Treviso (TV)
Quarto D'Altino (VE)
Pieve di Soligo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)
Vimercate (MB)

LEGGE DI BILANCIO 2024 (L. n. 213/2023 – G.U. s.o. n. 40/2023)

DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. n. 215/2023)

RIFORMA DELL'IRPEF (D.LGS. N. 216/2023)

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March

Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Federico De March
Massimo Motta

DOTTORI TRIBUTARISTI

Lorenzo Crescente

[Novità fiscali](#)

[Novità lavoro](#)

[Altre novità](#)

NOVITA' FISCALI

- [Nuove aliquote Irpef e nuove detrazioni lavoro dipendente](#)
- [Compensazioni con mod. F24: vietati con ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro](#)
- [Locazioni brevi: aumento dell'aliquota al 26%](#)
- [Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni \(quotate e non quotate\)](#)
- [Tax free shopping: sgravio IVA](#)
- [Nuove aliquote per IVIE e IVAFE](#)
- [Abrogazione del beneficio ACE](#)
- [Delibere Imu e termini versamento maggiore imposta](#)



Nuove aliquote IRPEF e nuove detrazioni lavoro dipendente (art. 1 e 2, D.lgs. 216/2023)

[Per l'anno d'imposta 2024](#), gli scaglioni di reddito imponibile Irpef vengono ridotti a tre:

SCAGLIONE DI REDDITO	ALIQUOTE IRPEF 2024	ALIQUOTE IRPEF 2023
Fino a 15.000 euro	23%	23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro		25%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%	
Oltre 50.000 euro	43%	

L'unificazione dei primi due scaglioni sull'aliquota del 23% determinerà una riduzione d'imposta fino a un massimo di 260 euro annui.

[Per l'anno d'imposta 2024](#) e per i redditi non superiori ad euro 15.000, la **detrazione per redditi di lavoro dipendente** (e alcuni redditi «assimilati», come ad esempio, collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa, borse di studio, assegni periodici percepiti dal coniuge - esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, ecc.) viene **innalzata a 1.955 euro** (nel 2023 era di 1.880 euro), fermo restando il minimo di euro 690 (ovvero 1.380 euro per i redditi di lavoro a tempo determinato).



Per l'anno d'imposta 2024 il trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato alle seguenti condizioni:

Ammontare del reddito da lavoro dipendente/assimilato	Condizione	Misura del trattamento integrativo
reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	se l'Irpef lorda <u>determinata sui redditi di lavoro dipendente/assimilati</u> è di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente/assimilato (ex art. 13, co. 1, del Tuir) diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno	in misura intera (1.200 euro)
redditi complessivi superiori a 15.000 euro ma inferiori a 28.000 euro	se l'Irpef lorda <u>determinata sul reddito complessivo</u> è inferiore al totale di determinate detrazioni Irpef (<i>per carichi di famiglia; per lavoro dipendente e taluni redditi assimilati; per interessi passivi su prestiti; per spese sanitarie rateizzate in 4 anni; per tutti i bonus edilizi</i>) fruite	la differenza è riconosciuta quale trattamento integrativo, nel limite di €. 1.200 annuo
redditi complessivi superiori a 28.000 euro		non spetta

Per l'anno d'imposta 2024 ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore ad euro 50.000 (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze), **la detrazione dall'imposta lorda di taluni oneri è diminuita ad euro 260.**

Si tratta di:

- Oneri detraibili al 19%, eccetto le spese sanitarie per le quali continua ad operare la franchigia di 129,11 euro (art. 15, co. 1, lett. c), del Tuir), come ad esempio: spese sanitarie per persone con disabilità; interessi per mutui; spese per istruzione; spese funebri; spese per attività sportive ragazzi, ecc;
- Erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- Premi assicurativi per rischio eventi calamitosi.

Compensazioni con mod. F24: vietati con ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro (art. 1, co. 94, lett b) e 96, L. 213/2023)

Dal 1[^] luglio 2024 divieto di utilizzo in compensazione dei crediti tributari e contributivi in presenza:

- di ruoli per imposte erariali (e relativi accessori) o
- di accertamenti esecutivi

affidati all'Agente della riscossione se:

- di importo superiore a 100.000 euro e
- con termini di pagamento scaduti o in mancanza di provvedimenti di sospensione.

Il divieto viene meno con la completa rimozione della violazione contestata.

Si precisa che:

- il divieto opera per tutti i contribuenti (persone fisiche, società, enti);
- il divieto opera per le sole compensazioni «orizzontali» (o esterne) eseguite con modello F24 e riguardanti crediti e debiti di natura diversa (non riguardano quindi le compensazioni «verticali» - con la stessa imposta – anche se esposte nel mod. F24);
- sembrerebbe che il divieto riguardi anche la compensazione di crediti d'imposta agevolativi (tipicamente da indicare nel quadro RU del modello Unico, come ad esempio il credito R&S) ➔ *si attendono chiarimenti*;
- il divieto non opera in presenza di avvisi bonari, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero crediti d'imposta, accertamenti non esecutivi in quanto non ancora iscritti a ruolo;
- sono esclusi dal divieto i ruoli inerenti tributi locali, contributi previdenziali, premi INAIL;
- per «accessori» di imposte erariali l'AE aveva a suo tempo chiarito che devono intendersi: sanzioni, interessi, aggi, notifica, altre spese collegate al ruolo;
- sembrerebbe che la presenza di dilazioni di pagamento non faccia venir meno il divieto di compensazione ➔ *si attendono chiarimenti*;
- sembrerebbe che la sanzione da applicarsi in caso di violazione sia del 30% (in presenza di credito comunque esistente);
- continua a trovare applicazione l'art. 31, co. 1, DL. 78/2010: divieto di utilizzo in compensazione dei crediti erariali in presenza di ruoli per imposte erariali e accessori scaduti e di importo superiore a 1.500 euro.

Locazioni brevi: aumento dell'aliquota al 26% (art. 1, co. 63, L. 213/2023)

Con effetto dal 1^a gennaio 2024 viene **elevata l'aliquota** (ora portata al 26%) **della cedolare secca** applicabile, su opzione, ai contratti di **locazione «breve»** (= locazioni di unità abitative di durata non superiore a 30 gg stipulati da persone fisiche fuori dall'ambito d'impresa), lasciando inalterata l'aliquota del 21% per un solo immobile.

N. unità abitative in locazione "breve"	Aliquota cedolare secca dal 1 ^a gennaio 2024	Aliquota cedolare secca 2023
1	21% purché l'unità immobiliare venga individuato in sede di dichiarazione dei redditi	26%
da 2 a 4	26%	
da 5 o più	cedolare secca non applicabile ► si rientra nell'esercizio d'impresa	

La **ritenuta operata dagli intermediari**, qualora incassino i relativi canoni/corrispettivi dei contratti di locazione breve, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni/corrispettivi, è confermata al **21%**, ma, anziché essere operata a titolo d'imposta, viene ora **operata a titolo di acconto**.

Permane l'obbligo per gli stessi intermediari di versare la ritenuta all'Erario e di certificazione della stessa.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

(art. 1, co. 52-53, L. 213/2023)

I soggetti (**persone fisiche, società semplici/studi associati, enti non commerciali**) al di fuori dal reddito d'impresa, possono **affrancare** il valore di **terreni** (edificabili e agricoli) **e partecipazioni** (quotate e non), posseduti al **1^o gennaio 2024**, attraverso:

- l'acquisizione di una **perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2024** (il costo della perizia aumenta il costo fiscalmente riconosciuto del bene, se sostenuto dal contribuente; è deducibile in 5 anni, se sostenuta dalla società le cui quote sono rivalutate);
- il versamento **entro il 30 giugno 2024** di un'imposta sostitutiva del 16% (al pari di quella fissata nel 2023) applicata:
 - sull'intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull'incremento di valore rispetto al costo di acquisto) in caso di partecipazioni non quotate e terreni;
 - sul valore "normale" determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9, co- 4, lett. a) del Tuir
- in alternativa al versamento in unica soluzione è **possibile rateizzare l'imposta** sino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo (la prima da versare entro il 30/06/2024, le successive entro il 30/06/2025 e 30/06/2026). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al 3% annuo.

I dati relativi alla rideterminazione dei valori andranno indicati nel mod. Unico 2025; la sua omissione non pregiudica gli effetti della rivalutazione ma è sanzionata da 250€ a 2.000€.

Tax free shopping: sgravio IVA (art. 1, co. 77, L. 213/2023)

Le cessioni di beni poste in essere a decorrere dal 1^a febbraio 2024 nei confronti di turisti extraUE non sono imponibili IVA per importi superiori a 70,00 Euro (iva compresa) - sino al 31/01/2024 il limite è di 154,94 € ex art. 38quater del DPR 633/72-, a condizione che:

- il turista sia un soggetto “privato” domiciliato/residente in un Paese extraUE
- i beni siano trasportati fuori dalla UE entro il 3^a mese successivo a quello della cessione
- i beni acquistati siano destinati all’uso personale/familiare

Nuove aliquote IVIE e IVAFE (art. 1, co. 91, L. 213/2023)

Riviste le aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri:

	Aliquote dal 2024	Aliquote 2023
IVIE	1,06%	0,76%
IVAFAE	0,4% del valore effettivo dei prodotti finanziari <u>qualora siano detenuti in paesi/territori con regime fiscale privilegiato</u> ex DM 4/05/1999 0,2% del valore dei prodotti finanziari in Stati <u>non black list</u>	0,2%

Abrogazione del beneficio ACE (art. 5, D.lgs. 216/2023)

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (dal 2024 per i soggetti «solari») viene **abrogata l'agevolazione ACE** (Aiuto alla Crescita Economica).

E' possibile tuttavia continuare a beneficiare di eventuali eccedenze residue senza limiti di tempo.

Delibere IMU e termini versamento imposta (art. 1, co. 71-73, L. 213/2023)

Soltanto per il 2023 le delibere e i regolamenti IMU si considerano tempestivamente pubblicati e quindi applicabili per il 2023 **anche se pubblicati** sul portale del Federalismo fiscale **entro il 15 gennaio 2024** (in luogo del termine ordinario del 28/10/2023).

In tal caso, se, rispetto a quanto versato entro il 18/12/2023, risulti una differenza:

- a debito, il maggior importo dovuto va versato, senza sanzioni e interessi, entro il 29/02/2024;
- a credito, il rimborso dell'IMU versato in eccesso può essere richiesto secondo le ordinarie regole.

NOVITA' LAVORO

- [Presentazione mod. F24 con compensazioni: estensione obbligo utilizzo servizi telematici](#)
- [Modificati i termini a partire dai quali è possibile utilizzare in compensazione crediti INPS e INAIL](#)
- [Fringe benefits 2024 – Incremento della soglia di esenzione](#)
- [Super deduzione per le nuove assunzioni 2024](#)
- [Imposta sostitutiva sui premi di risultato: riduzione](#)
- [Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore](#)
- [Bonus Mamme: decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli](#)
- [Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà](#)
- [Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale](#)
- [Congedo Parentale](#)



Presentazione mod. F24 con compensazioni: estensione obbligo utilizzo servizi telematici

(art. 1, co. 94, lett a) e 96, L. 213/2023)

Dal 1^a luglio 2024 obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'A.E. per la compensazione in F24 di crediti INPS e INAIL.

Modificati i termini a partire dai quali è possibile utilizzare in compensazione crediti INPS e INAIL

(art. 1, co. 97 e 96, L. 213/2023)

Dal 1^a luglio 2024 introdotto un **termine iniziale a partire dal quale utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti INPS e INAIL.**

	soggetto interessato	termine iniziale utilizzo in compensazione
CREDITI INPS	datori di lavoro non agricoli	- a partire dal 15^a giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati UNIAMENS o - dal 15 ^a giorno successivo alla presentazione tardiva del modello UNIAMENS o - dalla data di notifica delle note di rettifica passive
	datori di lavoro agricoli	a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
	lavoratori autonomi iscritti: - alle gestioni speciali IVS artigiani e commercianti - alla gestione separata INPS Esduse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati alla Gestione separata INPS (es. co.co.co.)	a decorrere dal 10^a giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge (quadro RR di Unico)
CREDITI INAIL	chiunque	a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi INAIL

Fringe benefits 2024 – Incremento della soglia di esenzione (art. 1, co. 16-17, L. 213/2023)

Per il solo anno d'imposta 2024 è rivista la soglia di **non imponibilità dei fringe benefits** di cui all'art. 51, co. 3, del Tuir (ordinariamente fissata a 258,23 euro)

	Anno imposta 2024	Anno imposta 2023
Per tutti i dipendenti/∞.∞.∞.	1.000 euro	258,23 euro
Per i dipendenti/∞.∞.∞. con figli fiscalmente a carico *	2.000 euro	3.000 euro

* Per fruire dell'esenzione maggiorata, il lavoratore deve attestarne la spettanze e dichiarare i codici fiscali dei figli.

Per entrambe le tipologie di dipendenti, l'esenzione opera:

- sul valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori;
- sulle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento di
 - utenze domestiche del servizio idrico integrato,
 - energia elettrica,
 - gas naturale,
 - affitto della prima casa,**
 - interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

In caso di superamento della soglia (quale cumulo di tutti i benefits fruiti nell'esercizio) implica la tassazione dell'intero importo (e non solo l'eccedenza).

Super deduzione per le nuove assunzioni 2024 (art. 1, co. 4, L. 216/2023)

In attesa del decreto attuativo

Per il 2024 è previsto che il **costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** sia **maggiorato del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale** ai fini della determinazione del reddito.

La disposizione è rivolta a:

- Titolari di reddito d'impresa
- Esercenti arti e professioni

che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 per almeno 365 giorni.

Escluse le società ed enti in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Condizioni:

- Il numero di dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023
- In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento occupazionale del costo del personale dipendente rispetto a quello relativo al 2023
- Il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 deve essere superiore al livello occupazionale del 2023.

Imposta sostitutiva sui premi di risultato: riduzione (art. 1, co. 18, L. 213/2023)

Disposta anche per l'anno 2024 la **riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività** (fissata a regime al 10%) riconosciuti ai lavoratori del settore privato:

- con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati);
- titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Confermato a 3.000 euro lordi l'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva (4.000 euro se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro).

L'imposta sostitutiva è opzionale: il dipendente può rinunciarvi e il datore, in caso di convenienza, può applicare il regime di tassazione ordinario.

	Anno imposta 2024	Anno imposta 2023	A regime
- premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione - somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa	5%		10%

Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore (art. 1, co. 15, L. 213/2023)

L'**esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore** anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:

- **6%**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- **7%**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Rispetto al 2022 e al 2023, **l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.**

Bonus Mamme: decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli

(art. 1, co. 180-182, L. 213/2023)

Per i periodi di paga dal 1^ gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (in via sperimentale) alle lavoratrici madri con due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese del compimento del 10^ anno di età del figlio più piccolo.**

Per i periodi di paga dal 1^ gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un **esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18^ anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.**

La decontribuzione non ha effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, fermo restando l'esonero della quota IVS del 6% o del 7% a carico del lavoratore.

Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà (art. 1, co. 191-192, L. 213/2023)

A favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono **donne disoccupate vittime di violenza**, beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, **nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.**

In sede di prima applicazione, tale esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del reddito di libertà nell'anno 2023.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Se l'assunzione è effettuata:

- con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero contributivo spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione;
- a seguito di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, l'esonero si prolunga fino al 18^a mese dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato;
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.

Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale (art. 1, co. 21-25, L. 213/2023)

Per i periodi di paga dal 1^ gennaio 2024 al 30 giugno 2024 è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale** a favore dei dipendenti:

- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali)

purché aventi un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2023.

Il trattamento integrativo speciale:

- è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore il quale deve attestare per iscritto il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2023;
- viene recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione (codice tributo 1702).

Congedo Parentale (art. 1, co. 179, L. 213/2023)

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, **in alternativa tra loro**, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. n. 151/2001 con un'**indennità più elevata**, pari:

- all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al 6^ anno di vita del bambino.

ALTRE NOVITA'

- [Regolarizzazione del magazzino](#)
- [Partecipazioni a tempo delle SPA e delle SRL](#)
- [Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti](#)
- [Tasso di interesse legale](#)
- [Fatturazione elettronica: differimento nel comparto sanitario](#)
- [Atti di recupero degli Aiuti di Stato e «de minimis»: proroga](#)
- [Credito d'imposta autotrasportatori merci conto terzi](#)
- [Legge Sabatini: rifinanziamento](#)
- [Interventi "edilizi": aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"](#)
- [Cessioni di fabbricati con interventi superbonus: plusvalenza](#)



Regolarizzazione del magazzino (art. 1, co. 78-84, L. 213/2023)

In attesa del decreto attuativo

E' possibile **adeguare le rimanenze di magazzino alla loro giacenza effettiva** attraverso:

- A. eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi
- B. iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse

La regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti «solari») e viene esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta.

Tale facoltà è concessa ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali, escluse le imprese in contabilità semplificata.

Le rimanenze oggetto di adeguamento sono quelle relative a:

- beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa
- materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Escluse quindi:

- le commesse infrannuali ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale

In caso di **eliminazione di esistenze iniziali** è richiesto il versamento di:

- **IVA** in base all'**aliquota media 2023** sull'ammontare ottenuto moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività determinato con specifico decreto di prossima emanazione;
- **imposta sostitutiva** dell'Irpef, Ires e Irap pari al **18%** sulla differenza tra il valore eliminato, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione da determinarsi con decreto, e il valore del bene eliminato

In caso di **iscrizione di esistenze iniziali** è richiesto il versamento di:

- **imposta sostitutiva** dell'Irpef, Ires e Irap pari al **18%** sull'intero valore iscritto.



Le imposte vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito del periodo d'imposta 2023 (per i soggetti «solari»)
- La seconda entro il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sul reddito relativa al periodo d'imposta 2024

L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

Regolarizzare il magazzino:

- non comporta alcun profilo sanzionatorio
- non genera effetti sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1^a gennaio 2024
- comporta il riconoscimento fiscale e civilistico dei valori risultanti dall'adeguamento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30/09/2023
- fa sì che i valori risultanti dall'adeguamento, e nei limiti del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento ai periodi d'imposta precedenti.

Partecipazioni a tempo delle SPA e delle SRL (Assonime 6/2023)

Orientamenti dottrinali ammettono la partecipazione «temporanea» di un socio in Spa o in Srl.

Trattasi di **azioni o le quote che si estinguono “automaticamente”**, con il decorso di un termine o con il verificarsi di una condizione, eventualmente senza riconoscere alcuna forma di liquidazione a favore del socio uscente.

La temporaneità della partecipazione non può riguardare tutte le azioni di una spa e le quote di una srl, ma solo **una parte** di esse, perché, diversamente, si darebbe vita a una vera e propria causa di scioglimento della società.

Nelle spa, inoltre, tale opzione dà vita a una **categoria azionaria** tutelata dalla relativa assemblea, la cui caratteristica essenziale non decade in caso di trasferimento del titolo.

Nelle srl, invece, la previsione di una categoria di quote connotate dalla temporaneità della partecipazione potrebbe riguardare solo le srl-PMI*. Il carattere di temporaneità si estingue nel caso di trasferimento della stessa (salvo diversa indicazione statutaria).

Le partecipazioni in questione possono essere previste fin dalla costituzione della società o essere introdotte successivamente con delibera da adottare con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

La clausola statutaria che prevede partecipazioni auto-estinguibili deve indicare la causa dell'estinzione che:

- non può avere effetto retroattivo;
- non può dipendere da un'espressione di volontà da parte della società o del socio e
- non può essere **meramente potestativa**.

* Secondo il Notariato Triveneto (orientamento I.N.1) è **s.r.l.-PMI** la società che soddisfa contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive:

1. abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa;
2. occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro;
3. non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi dei considerando (9), e ss., e degli artt. 3 e 6 della racc. CE 2003/361/CE, allegato 1.

Con riferimento ai limiti dimensionali di cui al punto 2), una s.r.l. perde la qualifica di PMI solo se li supera per due esercizi consecutivi.

L'accertamento delle suddette caratteristiche oggettive avviene su base annua:

- per le società che hanno chiuso i conti da almeno un esercizio: utilizzando i dati dell'ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato;
- per le società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci (se nuova costituzione) ovvero effettuata dagli amministratori (se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio). La stima non è assimilabile ad una perizia.

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti (art. 1, co. 101-111, L. 213/2023)

In attesa del decreto attuativo

Entro il 31 dicembre 2024 **obbligo** per le **imprese** tenute all'iscrizione al Registro Imprese (escluse quindi le imprese agricole):

- con sede legale in Italia e
 - con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia,
- a stipulare un'**assicurazione a copertura dei danni ai beni** di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (*terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali*), **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** quali:

- sismi
- alluvioni
- frane
- inondazioni
- esondazioni.

Escluse le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Le compagnie assicurative devono applicare eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e premi proporzionali al rischio.

Se le imprese di assicurazione si rifiutano o eludano l'obbligo a contrarre, sono sanzionate da 100.000 euro a 500.000 euro.

L'inosservanza dell'obbligo si terrà conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

Tasso di interesse legale (D.M. 29.11.2023)

Dal 1^ gennaio 2024 il nuovo **tasso di interesse legale** è fissato al **2,5%** (in luogo del 5% del 2023).

Fatturazione elettronica: differimento nel comparto sanitario (art. 3, co. 3, D.L. 215/2023)

Anche per l'esercizio 2024 **divieto di emissione fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria.**

Pertanto, le fatture per **prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche dovranno continuare ad essere obbligatoriamente emesse in formato cartaceo anche per l'anno 2024 (a prescindere dal regime fiscale adottato).

Le prestazioni **non sanitarie** verso chiunque effettuate o **sanitarie** effettuate verso soggetti diversi da persona fisica dovranno invece essere documentate da fattura elettronica, anche da parte dei contribuenti aderenti al regime forfettario.

Atti di recupero degli Aiuti di Stato e «de minimis»: proroga (art. 3, co. 6, D.L. 215/2023)

Proroga di un anno dei **termini per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato e dei «de minimis» in scadenza nel periodo 31/12/2023-30/06/2024** il cui importo è determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'obbligo di registrazione nel RNA.

Credito d'imposta autotrasportatori merci conto terzi (art. 1, co. 296-297, L. 213/2023)

Esteso anche per le spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

Il limite massimo è fissato a 20 milioni per il 2024.

Legge Sabatini: rifinanziamento (art. 1, co. 256, L. 213/2023)

La Nuova Sabatini (art. 2, D.L. 69/2013) viene rifinanziata con un incremento di 100 milioni di euro per il 2024.

Interventi "edilizi": aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti" (art. 1, co. 88, L. 213/2023)

A decorrere dal 1° marzo 2024 la ritenuta d'acconto applicata sui bonifici «parlanti», cioè quelli relativi ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta **passa all'11%** (in luogo dell'8%).

Quindi, riguarderanno le spese relative a:

- superbonus
- ecobonus
- sismabonus
- bonus casa 50%
- bonus barriere 75%

Cessioni di fabbricati con interventi superbonus: plusvalenza (art. 1, co. 64-66, L. 213/2023)

A decorrere dal 1^ gennaio 2024 rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali siano stati realizzati interventi con il superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) e che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

Esclusi dalla norma gli immobili:

- acquisiti per successione
- adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo

Alle plusvalenze è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%.